

Anno CXXXV - Numero 18

Roma, 30 settembre 2014

Pubblicato il 30 settembre 2014



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA		Nomina.	Pag. 14
DOSPOSIZIONI GENERALI		Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti ...	» 14
CONCORSI E COMMISSIONI		Conferimento di funzioni semidirettive requirenti ...	» 15
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		Conferimento di funzioni giudicanti	» 16
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi – Concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014 (Pubblicato nella G.U. n. 71 del 12 settembre 2014 - 4° serie speciale – Concorsi ed Esami).		Conferimento di funzioni requirenti	» 16
	Pag. 1	Trasferimenti, destinazione, riassegnazioni alle sedi di provenienza nonché rettifica e revoca decreto di trasferimento	» 16
		Richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruolo e conferme.	» 17
		Applicazioni extradistrettuali.	» 18
		Rettifica dei dati anagrafici	» 18
LIBERE PROFESSIONI		Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.	» 18
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.	Pag. 6	Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.	» 19
PARTE SECONDA		Nomine a magistrato ordinario a seguito di conferimento delle funzioni giurisdizionali , destinazioni e rettifica decreto	» 20
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE			
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
MAGISTRATURA			
Conferme negli incarichi	Pag. 13	DEFUNTI	
		Magistrati.	Pag. 21

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.

I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

Art. 15

Comunicazioni con i candidati

Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati, possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it;

dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacerit.it;

per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma;

via fax (06/68897783).

I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'Ufficio III concorsi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Roma, 4 settembre 2014.

Il Ministro: ON. ANDREA ORLANDO

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 5 settembre 2014.

ALLEGATO

MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form.

Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti nella stessa (e non i tasti/freccie avanti-dietro del browser).

Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.

Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.

Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati.

I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.

Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.

I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di residenza.

Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire la sola informazione richiesta.

Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante 'Registra'.

Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il collegamento al file "pdf" contenente la domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.

La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento ed inviata.

AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non può superare 25 MB.

Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso l'upload sul sito, nell'apposita sezione dell'applicativo, seguendo le istruzioni indicate dal sistema.

N.B. La procedura si intende completata con l'invio della domanda; in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.

Completato l'invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Approvato il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18)

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Nozioni e finalità

1. Il tirocinio professionale è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all'art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.

2. Il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.

3. A norma dell'art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del DPR appena citato, consente l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

4. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in convenzione con l'università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.

6. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2 Durata

1. Il tirocinio professionale può avere la durata massima di diciotto mesi.

2. Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell'iscrizione all'albo dell'ordine, abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica di perito industriale o titolo equipollente, valido ai fini dell'accesso alla professione, rilasciato da un istituto secondario superiore statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263 e Allegato B del decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.

3. L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del tirocinio ovvero a una delle altre forme di attività equivalenti.

Art. 3 Titolo di studio

1. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;

b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione;

2. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti finalizzata alla partecipazione all'esame di Stato, senza lo svolgimento del tirocinio della durata di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi, L4, L7, L8, L9, L10, L16, L20, L21, L23, L25, L26, L42, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, come previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

b) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi L3, L4, L7, L8, L9, L17, L21, L23, L26, L27, L30, L31, L34, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2000, di cui alla lettera d);

c) diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

d) diploma, di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), con successiva frequenza, con esito positivo di:

- corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55, comma 3, d.P.R. 328 del 2001, DPCM 26 gennaio 2008 e decreto ministeriale 7 settembre 2011 e s.m.i..

- corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.

CAPO II OBBLIGHI

Art. 4 Obblighi del praticante

1. Il tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.

2. Il tirocinio professionale, per sua natura e finalità, deve essere effettivo e continuativo. Esso esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, mentre è compatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità.

Art. 5 Obblighi del Professionista affidatario

1. Il professionista affidatario, sia in forma singola, associata o societaria, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

2. Non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale dell'ordine, purché il professionista affidatario risponda almeno a uno dei seguenti criteri: fatturato di natura professionale dell'ultimo anno superiore a 300.000 euro, dipendenti e collaboratori a tempo pieno dello studio pari o superiori a tre unità.

3. Il professionista deve impegnarsi all'istruzione del tirocinante ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.

CAPO III REGISTRO DEI PRATICANTI

Art. 6 Registro dei praticanti

1. Presso il consiglio territoriale dell'ordine è tenuto il Registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

2. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:

- Il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l'attestazione dell'Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;

- data di decorrenza dell'iscrizione;

- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale, presso il quale si svolge il tirocinio, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio;

- ovvero, in alternativa, tutti i dati comprovanti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al tirocinio, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a - 3.b - 3.c della Legge 17/1990, dell'art. 6 del DPR 137/12 e dell'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ovvero, in alternativa, i dati identificativi del tutor, ove previsto, o dell'azienda o società presso cui si svolge l'attività di tirocinio equivalente;

- data di presentazione delle relazioni semestrali,

- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;

- data di rilascio del certificato di compiuta pratica o il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui all'art. 6, d.P.R. 5 giugno 2001, n.328;

- ogni altro fatto modificativo riguardante il tirocinante e lo svolgimento del tirocinio;

- data della cancellazione con relativa motivazione.

3. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Consiglio territoriale dell'ordine, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio, anche elettronico, dal Presidente del Consiglio.

4. Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Industriale, Ingegnere, Ente, o altro professionista, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 17/1990 o Società tra professionisti, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l'attività nelle aree di specializzazione relativa al diploma del tirocinante

5. Inoltre, sono considerati altri professionisti in settori affini, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione al diploma del praticante:

a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;

b) per la specializzazione Chimica Industriale, Chimico: Dottore in Chimica e Biologo;

c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;

d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;

e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo;

f) per le specializzazioni Arti Grafiche, Arti Fotografiche e Disegno di Tessuti: Dottore in Disegno Industriale;

6. Durante il periodo di pratica di cui al precedente art. 2 c.1, possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati dai Consigli territoriali dell'ordine, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici, come previsto al successivo Titolo II.

7. Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Consiglio territoriale dell'ordine ed avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con l'attività professionale del perito industriale;

- durata non inferiore a 200 ore, da svolgersi nell'arco massimo di mesi sei, valutando il periodo formativo in proporzione;

Art. 7

Iscrizione nel Registro dei Praticanti

1. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta al Consiglio territoriale dell'ordine di residenza o di domicilio del richiedente.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno ovvero a tempo parziale, come definito al precedente art. 4 c.2, di non svolgere tirocinio per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al tirocinio, nelle forme indicate dal presente regolamento.

3. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del richiedente comprovanti i propri dati anagrafici nonché il possesso dei requisiti per l'iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 e succ. mod. ed integ.

4. Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro dell'Unione Europea, può chiedere l'iscrizione al Registro dei praticanti, previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici del Ministero dell'Istruzione.

Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione al Registro dei praticanti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall'art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Disposizioni in materia di istruzione", relative alle scuole di ogni ordine e grado".

5. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del presente regolamento, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo;

6. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione del professionista/ente/società, di cui all'art. 2, comma 3. d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento del tirocinio. Il professionista/ente /società deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio;

b) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio territoriale ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;

c) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.

d) codice fiscale.

7. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio territoriale dell'ordine deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.

8. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento, l'impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

9. Al tirocinante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio territoriale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale, altro operatore autorizzato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle forme consentite, avrà valore la data di spedizione della raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

10. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Consiglio territoriale dell'ordine con la data di ricevimento.

11. Coloro che intendono essere ammessi agli esami di Stato, in possesso dei titoli di cui al presente regolamento, devono preliminarmente iscriversi nel Registro dei Praticanti, in modo da consentire la vigilanza del Consiglio territoriale dell'Ordine del periodo di tirocinio, svolto in qualsiasi forma, per l'intero periodo di svolgimento del medesimo.

12. La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio territoriale dell'ordine per gli iscritti all'Albo professionale.

13. Il tirocinante può frequentare uno studio di un professionista / ente / società sito in provincia diversa da quella della propria residenza.

Art. 8 Delibera di iscrizione

1. Il Consiglio territoriale dell'ordine provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salva la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio. La delibera di rigetto deve essere motivata.

2. La Segreteria del Consiglio territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti, i cui riferimenti sono dichiarati ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, a mezzo di raccomandata / pec con avviso di ricevimento nelle forme consentite.

3. Se il tirocinante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista/ente /società residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio territoriale dell'ordine di detta provincia.

Art. 9 Trasferimento del tirocinante

1. In caso di trasferimento di residenza del tirocinante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio dell'ordine territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio territoriale di provenienza.

2. Il Consiglio territoriale di provenienza deve trasferire al Consiglio territoriale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il tirocinante.

3. Al Consiglio territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all'art. 7, comma 6b) del presente regolamento, in misura proporzionale al tempo di tirocinio ancora da espletare.

4. Il tirocinante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti/enti/società deve darne comunicazione scritta al Consiglio territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.

6. Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletato il tirocinio, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del tirocinante.

Art. 10 Convalida del periodo di tirocinio

1. Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di tirocinio, il tirocinante, al termine di ogni semestre dalla data di iscrizione o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di tirocinio, deve presentare al Consiglio territoriale dell'ordine un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.

2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di tirocinio trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.

3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell'art. 11 del presente Regolamento, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di tirocinio.

Art. 11 Sospensione del tirocinio - Cancellazione – Ricongiunzione

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata del tirocinio e dovrà essere comunicata al Consiglio territoriale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.

2. Il Consiglio territoriale deve deliberare l'interruzione del tirocinio:

a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del tirocinante o del professionista/ente/società o del datore di lavoro;

b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 del presente regolamento;

c) quando vengono a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del tirocinante;

d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista/ente/società o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.

3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione e alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al tirocinante ed al professionista/ente/società (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata / pec con avviso di ricevimento nelle forme consentite entro 15 giorni dalla delibera.

4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, il tirocinio antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto .

5. Qualora, dopo una interruzione, il tirocinante voglia completare il periodo di tirocinio, dovrà darne comunicazione al Consiglio territoriale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.

6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio territoriale, dopo valutazione dei motivi adottati, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del tirocinio.

7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista / ente/ società (o del datore di lavoro).

8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di tirocinio, di contratto di formazione e lavoro, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di tirocinio.

TITOLO II TIROCINIO PROFESSIONALE CAPO I

Art. 12 Tirocinio professionale e corsi di formazione

1. Il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/ente/ società, nelle forme stabilite dal presente regolamento.

2. Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale, di cui all'articolo 2.

3. I corsi, di cui al precedente comma, sono organizzati dal consiglio territoriale dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, al quale è riconosciuta la piena ed esclusiva discrezionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.

4. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, come definiti dall'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante rilasciato dal Ministro vigilante.

Art. 13

Tirocinio in convenzione

1. Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il ministro dell'istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integ.

2. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di studi.

Art. 14

Tirocinio e pubblico impiego

1. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il consiglio territoriale dell'ordine.

Art. 15

Divieto di rapporto di lavoro subordinato

1. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

CAPO II

DISCIPLINA DEL TIROCINIO SVOLTO PER IL TRAMITE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 10, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2012 N. 137

Art. 16

Corsi di formazione professionale

1. Quando i soggetti, di cui al precedente art. 12, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Art. 17

Modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione

1. I consigli territoriali dell'ordine, nonché le associazioni di iscritti all'albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, predispongono i corsi formativi sulle materie oggetto della prima prova scritta o scritto – grafica, comune a tutti gli indirizzi, indicate nell'Allegato

A del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integ., oltre che su altre materie, di cui al successivo articolo 20, per le quali siano stati preventivamente determinate le modalità ed il luogo di svolgimento e sia stato attribuito il relativo numero di ore.

2. Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, l'ente organizzatore, sia esso il consiglio territoriale dell'ordine sia altro ente formatore, autorizzato ai sensi del comma 1, comunica il programma formativo al consiglio territoriale dell'ordine che viene pubblicato sul sito istituzionale, assicurandone la massima evidenza e diffusione.

3. La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.

Art. 18

Contenuti formativi essenziali

1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati:

- a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate;
- b. Aspetti deontologici della libera professione;
- c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione;
- d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione;
- e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici;
- f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica;
- g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
- h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici;
- i. Cenni sulla prevenzione incendi;
- j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;
- k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione.

2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore.

Art. 19

E-learning

1. I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità e-learning, nel quale operi una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor ovvero anche tra loro.

2. Per tali finalità il Consiglio territoriale dell'ordine, in qualità di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.

Nel caso il Collegio dell'Ordine per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning intenda avvalersi di associazioni di iscritti all'albo e degli altri soggetti formatori, deve far riferimento a quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.

3. Le associazioni di iscritti all'albo e gli altri soggetti formatori che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati e riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia

4. L'attività di formazione a distanza non consiste nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, ma è uno strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico, che consenta al discente di partecipare in modo interattivo alle didattiche formative.

Il corso telematico dovrà pertanto essere in grado di garantire la raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un sistema di interazione, onde garantire un continuo confronto tra discenti e docenti.

5. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della formazione.

6. La durata del tempo di studio previsto deve essere indicata preliminarmente e ripartito su unità didattiche omogenee.

7. Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

8. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning.

9. Il linguaggio utilizzato, nonché quello impiegato per il materiale didattico, deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

10. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

11. Al fine di evitare abusi, l'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.

Art. 20

Luogo di svolgimento dei corsi

1. I corsi saranno tenuti:

a) presso la sede istituzionale del Collegio dell'ordine laddove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore;

b) Presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al c.4 dell'art. 12;

c) Presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione a distanza;

2. Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è fissato in 40 discenti.

Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in modalità e-learning è definito dal soggetto formatore

3. Il programma e il materiale didattico devono essere distribuiti al momento dell'iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso di formazione professionale.

Art. 21

Docenti e Tutor

1. Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa;

a Il responsabile del progetto formativo;

b Il coordinatore/tutor del corso;

c gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in materia afferente l'oggetto del corso formativo;

2. Il "Responsabile del Progetto Formativo":

a. espleta i compiti di preparazione del corso,

b. individua il coordinatore/tutor,

c. effettua le opportune valutazioni circa l'idoneità di docenti specialisti nelle materie dei moduli formativi, attenendosi ai decreti emanati in relazione alla qualifica dei formatori per le varie materie oggetto del corso di formazione;

d. ottiene l'approvazione del Soggetto Formatore stesso che in tal modo ne autorizza l'attuazione.

3. Il "Coordinatore/Tutor

a. deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito affidato,

b. gestisce l'intero percorso formativo e assicura la tenuta del Registro delle presenze.

Art. 22

Valutazione

1. Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lungo il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendimento del tirocinante.

2. Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.

3. Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 10% del numero di ore complessive previste.

4. In ogni caso, sia le verifiche intermedie sia quelle di apprendimento finale devono essere effettuate con la presenza del tirocinante, da una commissione composta da professionisti, presidi di istituti tecnici e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

5. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

TITOLO III

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

CAPO I

CERTIFICAZIONE E ATTESTATI

Art. 23

Certificato di compiuto tirocinio

1. Il consiglio territoriale dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo certificato.

2. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Il certificato rilasciato prima dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del citato Decreto presidenziale.

3. Quando il certificato perde efficacia, il competente consiglio territoriale dell'ordine provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 24
Attribuzione di fondi regionali

1. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

TITOLO IV
VIGILANZA

CAPO I
VIGILANZA ED ESAMI

Art. 25
Vigilanza e compiuta pratica – Certificato

1. Il Consiglio territoriale, vigila sul regolare svolgimento del tirocinio professionale.

2. Il periodo di tirocinio professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall'ordinanza con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ogni anno fissa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale laureato.

3. Il Consiglio territoriale, verificata la maturazione del periodo di tirocinio, ne prende atto, deliberando la cancellazione del tirocinante dal Registro per compiuto tirocinio, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

4. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento del tirocinio.

5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.

Art. 26
Corsi preparatori all'esame di Stato

1. I Consigli territoriali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.

2. Il Presidente del Consiglio territoriale dell'ordine, su conforme parere di apposita Commissione istituita dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di regolare frequenza. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del tirocinio.

TITOLO V
IMPUGNAZIONI
CAPO I

Art. 27
Ricorsi

1. Contro le deliberazioni del Consiglio territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.

CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28
Disposizioni comuni

1. I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 29
Disposizione finale

1. Il Ministro della giustizia, previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del presente regolamento, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione, di cui all'articolo 6, comma 9 d.P.R. n. 137/2012, è applicabile.

Art. 30
Norma transitoria

1. I periodi di tirocinio svolti fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del tirocinio anche nelle forme equivalenti.

2. Sono fatti i salvi i diritti acquisiti dai tirocinanti, che si siano iscritti nel Registro dei praticanti ovvero abbiano presentato istanza di ammissione agli esami di stato per l'abilitazione dall'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato, secondo la normativa applicabile al momento di presentazione della domanda.

3. A cura dei Consigli territoriali degli ordini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento deve essere comunicato ai tirocinanti iscritti nel Registro.

Legge 2 febbraio 1990 n. 17.

“Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti industriali”

(pubblicata in Gazz.Uff. 12 febbraio, n.35)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’albo professionale.

Art.2

1. Per essere iscritto nell’albo dei periti industriali è necessario:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di ineccepibile condotta morale;
- d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio presso il quale l’iscrizione è richiesta;
- e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
- f) avere conseguito l’abilitazione professionale.

2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
- c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146. e successive modificazioni. nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969. n.119.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge n. 27 del 24 marzo 2012

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

La legge n. 27 del 24 marzo 2012 “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” all'art. 9 comma 6, fissa in 18 mesi la durata del tirocinio valido ai fini dell'esame di abilitazione alla professione.

Pertanto, per tutte le varie forme di praticantato previsto dall'ordinamento di categoria saranno sufficienti 18 mesi di pratica.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n. 190 – Supplemento Ordinario n. 212/L

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n.4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia:

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuarlo, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2
(istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II , negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza a diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo, superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3
(istituzione di settori negli albi professionali)

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4
(Norme organizzative generali)

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4. e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nei rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art.5
(Esami di Stato)

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica, e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6
(Tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui ai capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7
(Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8
(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi)
(conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all' albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato. conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO I

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 9
Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nei Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

CAPO XI

Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

e) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione: informatica, e la classe 42 (sezione: disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TAB. A art. 8 comma 3 D.P.R. 328/2001	
SEZIONI	DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNALI
Chimico e Chimica Industriale	Analisi Chimico Biologiche
	Ingegneria Chimica
	Chimica
	Ingegneria Energetica
Costruzioni Aeronautiche	Ingegneria Aerospaziale
	Ingegneria Energetica
Edilizia	Edilizia
Elettronica ed Telecomunicazioni	Ingegneria Elettronica
	Ingegneria delle Telecomunicazioni
	Ingegneria Energetica
Elettrotecnica ed Automazione	Ingegneria dell'Automazione
	Ingegneria Elettrica
	Ingegneria Energetica
Energia Nucleare	Ingegneria Energetica
Fisica Industriale	Metodologie Fisiche
	Ingegneria Energetica
Industria Cartaria	Scienze e Tecniche Cartarie
	Ingegneria Energetica
Informatica	Informatica
	Ingegneria Informatica
	Ingegneria Energetica
Materie Plastiche	Ingegneria delle Materie Plastiche
	Ingegneria Energetica
Meccanica	Ingegneria Meccanica
	Ingegneria Logistica e della Produzione
	Ingegneria Energetica
Tecnologie Alimentari	Tecnologie Alimentari
	Ingegneria Energetica
Termotecnica	Ingegneria Energetica

TAB. D art.55 commi 1 e 2 D.P.R. 328/2001		
SEZIONI	CLASSI DI LAUREA	CLASSI DI LAUREA
	(decreto ministeriale 04/08/2000)	(decreto ministeriale 26/07/2007)
Arti Fotografiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Disciplina delle arti figurative, della musica dello spettacolo e della moda
Arti Grafiche	23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	L-3 Disciplina delle arti figurative, della musica dello spettacolo e della moda
Chimica Conciaria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimica Nucleare	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Chimico	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Costruzioni Aeronautiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Cronometria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Disegno di Tessuti	42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
Edilizia	4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura
	7- Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	8 - Ingegneria civile e ambientale	L-7 Ingegneria civile e ambientale
Elettronica e Telecomunicazioni	9 - Ingegneria dell'informazione	L-8 Ingegneria dell'informazione
Elettrotecnica ed Automazione	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Energia Nucleare	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Fisica Industriale	25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
Industria cartaria	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria Navalmeccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria Ottica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industria Tintoria	21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
Industrie Cerealicole	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Industrie Minerarie	16 - Scienze della terra	L-34 Scienze geologiche
Informatica	26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
Materie Plastiche	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Meccanica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Metallurgia	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tecnologie Alimentari	20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
		L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
Termotecnica	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile con specializzazione produzione dei tessuti	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
Tessile con specializzazione confezione industriale	10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale